



**REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (EPPI)**



INDICE

TITOLO 1 - Oggetto	
Articolo 1.1	3
Articolo 1.2	3
Articolo 1.3	3
Articolo 1.4	3
Articolo 1.5	3
TITOLO 2 - Collegi Elettorali	
Articolo 2.1	3
TITOLO 3 - Convocazione dei seggi elettorali	
Articolo 3.1	3
Articolo 3.2	3
Articolo 3.3	4
Articolo 3.4	4
TITOLO 4 - Iscritti aventi diritto al voto	
Articolo 4.1	4
TITOLO 5 - Candidature	
Articolo 5.1 – Consiglio d’Indirizzo Generale	4
Articolo 5.1.1	4
Articolo 5.1.2	4
Articolo 5.1.3	4
Articolo 5.1.4	4
Articolo 5.1.5	5
Articolo 5.1.6	5
Articolo 5.2 - Consiglio di Amministrazione	
Articolo 5.2.1	5
Articolo 5.2.2	5
Articolo 5.2.3	5
Articolo 5.2.4	5
Articolo 5.2.5	5
Articolo 5.2.6	6
TITOLO 6 - Eleggibilità	
Articolo 6.1	6
Articolo 6.2	6
Articolo 6.3	6
Articolo 6.4	6
Articolo 6.5	6
TITOLO 7 - Seggio Elettorale	
Articolo 7.1	6
Articolo 7.2	7
Articolo 7.3	7
Articolo 7.4	7
Articolo 7.5	7
Articolo 7.6	7
Articolo 7.7	7
TITOLO 8 - Modalità di Voto	
Articolo 8.1	8
Articolo 8.2	8
Articolo 8.3	8
Articolo 8.4	8
Articolo 8.5	8
Articolo 8.6	8
Articolo 8.7	8
Articolo 8.8	8
Articolo 8.9	8
TITOLO 9 - Voto per Corrispondenza	
Articolo 9.1	8
Articolo 9.2	9
Articolo 9.3	9
TITOLO 10 - Validità dell’elezione	
Articolo 10.1	9
Articolo 10.2	9
Articolo 10.3	9
Articolo 10.4	9
TITOLO 11 - Seggio elettorale centrale	



Articolo 11.1	9
Articolo 11.2	9
Articolo 11.3	9
Articolo 11.4	9
Articolo 11.5	10
Articolo 11.6	10
Articolo 11.7	10
Articolo 11.8	10
Articolo 11.9	10
TITOLO 12 - Risultati elettorali e nomina	
Articolo 12.1	10
Articolo 12.2	10
Articolo 12.3	11
Articolo 12.4	11
Articolo 12.5	11
Articolo 12.6	11
Articolo 12.7	11
TITOLO 13 - Norme transitorie e finali	
Articolo 13.1	11



TITOLO 1 – Oggetto

Articolo 1.1

Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati (EPPI).

Articolo 1.2

Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto, è costituito dai rappresentanti dei Collegi Elettorali di cui al successivo art. 2 in ragione di uno ogni mille iscritti all'EPPI per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille, designati dagli elettori di cui al successivo art. 4, mediante votazione segreta.

Articolo 1.3

Non più di un sesto (arrotondato per difetto all'unità) dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale possono essere eletti fra gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e Periti Industriali Laureati indicati dall'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103.

Articolo 1.4

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1 dello Statuto, è costituito da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che, in ambito nazionale, ha conseguito il maggiore numero di voti.

Articolo 1.5

Sempreché risulti compreso tra i cinque eletti di cui al precedente articolo, un solo componente del Consiglio di Amministrazione può essere nominato fra gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, attività di lavoro dipendente in conformità all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103.

TITOLO 2 – Collegi Elettorali

Articolo 2.1

Sono costituiti 5 Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:

Collegio n° 1

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Collegio n° 2

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.

Collegio n° 3

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio.

Collegio n° 4

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Collegio n° 5

Sicilia, Sardegna.

TITOLO 3 – Convocazione dei seggi elettorali

Articolo 3.1

Il Presidente dell'Ente indice le elezioni almeno tre mesi prima del termine di scadenza dei tre anni previsti dall'art. 6, comma 1, dello Statuto, fissandone la data di inizio, la data di chiusura e la data della eventuale votazione suppletiva di cui all'art. 6, comma 2, lettera h), dello Statuto. La data di inizio deve precedere di almeno quaranta giorni la data di scadenza di cui sopra.

Articolo 3.2

Il Presidente dell'Ente entro quindici giorni dalla data in cui indice le elezioni:

- a) comunica ai Presidenti dei Collegi Provinciali le date di inizio e chiusura delle votazioni e la data dell'eventuale votazione suppletiva;
- b) comunica ai Presidenti dei Collegi Provinciali il numero di delegati spettante per ogni Collegio Elettorale;



- c) rimette ai Presidenti dei Collegi Provinciali l'elenco definitivo degli iscritti all'EPPI aventi diritto al voto compresi nel Collegio Elettorale di appartenenza, suddivisi per ciascun singolo Collegio Provinciale;
- d) trasmette ai Presidenti dei Collegi Provinciali i moduli per le dichiarazioni identificative dei votanti per corrispondenza, il registro dei verbali ed un registro dei votanti per l'attestazione dei voti espressi per il CIG e CDA.

Articolo 3.3

Il Presidente dell'Ente entro il 10° giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto invia ai Presidenti dei Collegi Provinciali le schede elettorali per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione. Le schede elettorali dovranno contenere i nominativi prestampati dei candidati suddivisi per liste elettorali.

Articolo 3.4

La durata della votazione non può essere superiore a sei giorni; la chiusura della votazione deve avvenire in tutti i Collegi Provinciali nello stesso giorno e nella stessa ora fissati dal Presidente dell'Ente.

La data della votazione suppletiva deve essere compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla chiusura della votazione ordinaria.

TITOLO 4 – Iscritti aventi diritto al voto

Articolo 4.1

Hanno diritto al voto tutti i Periti industriali e Periti Industriali Laureati che risultino iscritti all'EPPI da almeno trenta giorni prima della data in cui vengono indette le elezioni.
Detti iscritti possono votare unicamente presso il Collegio Provinciale di appartenenza.

TITOLO 5 – Candidature

Articolo 5.1 – Consiglio d'Indirizzo Generale

Articolo 5.1.1

I componenti del Consiglio d'Indirizzo Generale sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti nell'ambito dello stesso Collegio Elettorale ed aventi un numero massimo di candidati, per ciascuna lista, pari ai rappresentanti eleggibili attribuiti al Collegio Elettorale aumentato del 50% ed arrotondato per eccesso all'unità.

Articolo 5.1.2

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei rappresentanti eleggibili nel Collegio Elettorale di appartenenza scelti esclusivamente fra i candidati inclusi nella medesima lista.

Articolo 5.1.3

Tutti gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.1 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5.1.4

Ciascuna lista deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge, da almeno 30 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti al Collegio Elettorale nel quale la lista medesima viene presentata.

Nessun iscritto, avente diritto al voto, può sottoscrivere, quale presentatore, più di una lista.

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.1 e la dichiarazione di accettazione della candidatura.



Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al Collegio Provinciale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI, ai sensi dell'art. 1 Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103.
Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo.

Articolo 5.1.5

Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'Ente, successivamente alla data di indizione delle elezioni e, comunque, entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine con i nominativi dei candidati ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai Collegi Provinciali appartenenti al Collegio Elettorale al quale le liste si riferiscono.

Le liste non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.

In ogni Collegio Elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Articolo 5.1.6

Ogni lista di ciascun Collegio Elettorale deve avere almeno un numero di candidati, appartenenti all'art 1, comma 1 del Decreto legislativo 103/96, pari al numero degli eleggibili, pena inammissibilità.

Gli altri candidati della lista possono appartenere all'art 1, comma 2 del Decreto legislativo 103/96.

Articolo 5.2 – Consiglio di Amministrazione

Articolo 5.2.1

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti in ambito nazionale, ciascuna , composta di sette candidati dei quali almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale. Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione non potrà contenere più di due candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 10.02.1996, n.103.

Articolo 5.2.2

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre da individuare esclusivamente fra i candidati inclusi nella medesima lista.

Articolo 5.2.3

Tutti gli iscritti all'EPPI, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.3, possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti.

La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.

Articolo 5.2.4

Ciascuna lista deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge da almeno 150 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti a qualsiasi Collegio Elettorale.

Nessun iscritto, può sottoscrivere, quale presentatore, più di una lista

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.3 e la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al Collegio Provinciale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI di ciascun candidato, nel rispetto dell'art. 1 Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n°103.

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo.

Articolo 5.2.5

Le liste dei candidati alla nomina del C.d.A. devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'Ente, successivamente alla data di indizione delle elezioni e comunque entro le ore 12 del



trantesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine e con i nominativi dei candidati, ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai Collegi Provinciali.

Le liste non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.

Articolo 5.2.6

Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i cinque candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze all'interno della lista più votata indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza. In caso di parità di voti risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati o, in subordine, il più anziano di età.

TITOLO 6 – Eleggibilità

Articolo 6.1

Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale i periti industriali e periti industriali laureati che:

- a) abbiano diritto di voto;
- b) abbiano versato, i contributi per almeno complessivi cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
- c) siano in regola con il pagamento dei contributi;
- d) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12 dello Statuto.

Articolo 6.2

Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale solo gli iscritti appartenenti ad uno dei Collegi Provinciali inclusi nel Collegio Elettorale medesimo.

Articolo 6.3

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 8, comma 1 dello Statuto, i periti industriali e periti industriali laureati che:

- a) abbiano diritto di voto;
- b) abbiano versato, i contributi per almeno complessivi cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
- c) siano in regola con il pagamento dei contributi;
- d) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12 dello Statuto.

Articolo 6.4

I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione sono eletti in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza.

Articolo 6.5

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di Sindaco nonché con le funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di Previdenza.

In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi l'interessato deve optare per una sola carica entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO 7 – Seggio Elettorale

Articolo 7.1

I seggi elettorali sono insediati presso la sede di ciascun Collegio Provinciale che abbia iscritti all'Ente o presso altro luogo – anche differente nelle singole giornate elettorali – nell'ambito del medesimo collegio e comunque indicato nella convocazione per le elezioni.



Articolo 7.2

I Consigli direttivi dei Collegi Provinciali, entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni del Presidente dell'Ente di cui al precedente art. 3, comma 2, provvedono ad informare delle modalità delle operazioni di voto tutti gli aventi diritto al voto appartenenti al proprio Collegio Provinciale, mediante lettera inviata per posta elettronica certificata.

Articolo 7.3

I Consigli direttivi dei Collegi Provinciali, entro il termine di cui al comma precedente, provvedono altresì alla nomina ed all'insediamento delle singole Commissioni Elettorali. Entro cinque giorni dalla nomina delle singole Commissioni Elettorali, i Consigli Direttivi dei Collegi Provinciali devono darne comunicazione all'Ente mediante fax o posta elettronica certificata o tramite raccomandata A.R.

Articolo 7.4

La Commissione Elettorale è composta dal Presidente del Consiglio direttivo del Collegio o suo delegato, scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo del Collegio stesso, che la presiede, e da almeno altri due membri iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

Il Vicepresidente ed i membri della Commissione Elettorale devono essere iscritti al Collegio sede del seggio.

Nessuno dei componenti della Commissione Elettorale può essere candidato.

Articolo 7.5

Alle operazioni di voto dovranno essere sempre presenti il Presidente del seggio od il Vicepresidente ed almeno un membro.

Articolo 7.6

Il Presidente del seggio è il responsabile della regolarità delle operazioni di voto e della trasmissione delle schede - votate e non votate – nonché del registro dei verbali e del registro dei votanti, alla Commissione Elettorale centrale insediata presso l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Articolo 7.7

In ogni Collegio Provinciale la Commissione Elettorale ha i seguenti compiti:

- a) insedia il seggio elettorale e ne predispone l'allestimento avendo cura che gli ambienti adibiti alle votazioni siano idonei a garantirne l'assoluta libertà e segretezza.
- b) affigge nei locali adibiti al voto, l'elenco degli aventi diritto al voto nel collegio, le liste dei candidati per i quali l'elettore può votare, il facsimile della scheda di votazione e almeno due copie del presente regolamento.
- c) Redige il registro dei verbali.
- d) vidima, con la firma di due dei suoi membri e con il timbro del Collegio, le schede da usare nella votazione;
- e) provvede ad inviare, agli elettori che ne fanno richiesta in tempo utile, le schede vidimate per il voto per corrispondenza;
- f) Redige il registro dei votanti che sarà unico per il C.I.G. ed il C.D.A accertandone altresì l'identità;
- g) certifica la regolarità delle operazioni di voto e provvede alla raccolta delle schede votate, al loro invio al Seggio Elettorale centrale presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, mediante plico sigillato, spedito con posta celere o corriere entro 24 ore dalla chiusura del seggio, unitamente all'elenco dei votanti, alle dichiarazioni identificative dei votanti per corrispondenza, al registro dei verbali ed alle schede non utilizzate od annullate durante le operazioni di voto;
- h) comunica all'Ente il nome del Corriere, il giorno e l'ora dell'avvenuto ritiro tramite comunicazione a mezzo fax o posta elettronica;
- i) comunica all'Ente entro ventiquattro ore, dalla chiusura del seggio, a mezzo fax o posta elettronica, il numero definitivo dei votanti su scheda predisposta dall'Ente.



TITOLO 8 – Modalità di Voto

Articolo 8.1

Le elezioni si svolgono, nei giorni fissati, presso i seggi dei Collegi Provinciali, con voto segreto.

Articolo 8.2

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità del successivo art. 9.

Articolo 8.3

Il voto per la designazione dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale è espresso direttamente da ciascun elettore, individuando sull'apposita scheda un numero di candidati non superiore a quello dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale spettanti al Collegio Elettorale di cui fa parte il Collegio Provinciale, scelti esclusivamente tra i candidati inclusi nella medesima lista.

Articolo 8.4

Il voto per la designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espresso direttamente da ciascun elettore, sulla apposita scheda, nominativamente e per un numero di preferenze non superiore a tre, scelte tra i candidati appartenenti alla stessa lista.

Articolo 8.5

In caso di omonimia fra due o più candidati, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato prescelto o dei candidati prescelti devono essere aggiunte la data ed il luogo di nascita.

Articolo 8.6

Ogni operazione di voto, preceduta dalla verifica dell'identità del votante, viene annotata da uno dei componenti della Commissione Elettorale mediante apposizione degli estremi del documento di identificazione nell'apposita casella dell'elenco. Espletata l'operazione di voto, il votante appone la propria firma nell'elenco, accanto al proprio nome.

Articolo 8.7

I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante, in via provvisoria, dal Presidente o dal Vicepresidente, uditi gli altri componenti della Commissione Elettorale in quel momento presenti e riportati in succinto nel registro dei verbali.

La decisione definitiva spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. r) dello Statuto.

Articolo 8.8

All'ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito per le operazioni di voto, il Presidente od il Vicepresidente provvedono a sigillare le urne ed a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero dei voti espressi direttamente o pervenuti per corrispondenza nella giornata.

Articolo 8.9

All'orario di chiusura delle votazioni saranno ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del seggio.

TITOLO 9 – Voto per Corrispondenza

Articolo 9.1

E' ammesso il voto per corrispondenza. Gli iscritti aventi diritto al voto che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno richiedere alla Commissione Elettorale, con posta elettronica certificata, entro il quinto giorno precedente l'inizio delle votazioni, l'invio delle schede vidimate e del modulo per la dichiarazione identificativa.



Articolo 9.2

Le schede votate devono essere inserite in due buste piccole sigillate su ognuna delle quali è indicato soltanto il Consiglio da eleggere; queste, unitamente alla dichiarazione identificativa, sottoscritta con firma autenticata a norma di legge, redatta sull'apposito modulo, sono inserite in una busta più grande da far pervenire al seggio di appartenenza del votante per raccomandata A.R. anche a mano, entro la data di chiusura delle operazioni di voto.

Articolo 9.3

Le schede votate per corrispondenza, pervenute prima della chiusura delle operazioni di voto, sono raccolte dal Presidente del seggio che, a partire dall'apertura del seggio e alla presenza di almeno un altro componente del seggio, è tenuto ad aprire le buste sigillate con le quali le schede sono pervenute registrandone il numero e la data di ricevimento e ad inserire le schede nell'urna di competenza annotando l'operazione nel relativo registro.

TITOLO 10 – Validità dell'elezione

Articolo 10.1

L'elezione è valida quando, nell'ambito di un intero Collegio Elettorale, abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli iscritti all'Ente aventi diritto.

Articolo 10.2

Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra le elezioni già svolte verranno annullate e si ricorrerà alle elezioni suppletive da svolgersi in tutti i Collegi Provinciali facenti parte del Collegio Elettorale nel quale non è stato raggiunto in prima istanza il quorum di cui sopra.

Articolo 10.3

Le elezioni suppletive saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 10.4

Le elezioni suppletive dovranno tenersi, in un unico giorno fissato in precedenza dal Presidente dell'Ente.

TITOLO 11- Seggio elettorale centrale

Articolo 11.1

E' costituito, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati il Seggio elettorale centrale.

Articolo 11.2

Il Seggio Elettorale centrale è composto dal Presidente dell'Ente, o da un suo delegato scelto fra i componenti del C.D.A., che lo presiede, da cinque scrutatori, uno per ogni Collegio Elettorale scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto designati dal Consiglio di Indirizzo Generale.

Articolo 11.3

Il Seggio elettorale centrale, appena ricevuta la documentazione completa delle votazioni, di cui all'art. 7.7, lettera g), procede senza indugio all'apertura dei plichi sigillati contenenti le schede chiuse ed incollate e le documentazioni di voto ricevuti dai Collegi Provinciali e, verificata la regolarità dei verbali e delle dichiarazioni identificative, il raggiungimento del quorum di cui all'art. 6, comma 2, lettera g), dello Statuto, nonché all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento, inizia le operazioni di scrutinio delle schede votate, separatamente per ciascuno dei cinque Collegi Elettorali.

Articolo 11.4

Nel caso in cui in uno o più Collegi Elettorali non venga raggiunto il quorum previsto, il Presidente dell'Ente invita i Collegi interessati a svolgere le elezioni suppletive entro il termine previsto. In tal



caso le operazioni di scrutinio non avranno luogo fintanto che le elezioni suppletive non saranno state completate.

Articolo 11.5

Ultimate le operazioni di scrutinio, il Seggio Elettorale centrale ne redige apposito verbale, indicandovi il numero di voti riportato da ciascun candidato, il numero delle schede ritenute nulle e di quelle bianche.

Articolo 11.6

Risulteranno eletti per il Consiglio di Indirizzo Generale, in ciascun Collegio Elettorale, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino alla concorrenza del numero di consiglieri spettanti al Collegio Elettorale medesimo. In caso di parità di voti, risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'EPPI o in subordine, il più anziano di età.

Articolo 11.7

Qualora più di un sesto dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale eletti risultasse appartenere alla categoria di iscritti di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103, si rientrerà in tale sesto, sostituendo l'eletto o gli eletti di tale categoria che hanno riportato il minor numero di voti con i primi dei non eletti appartenenti allo stesso Collegio Elettorale che non sono compresi nella suddetta categoria.

Articolo 11.8

Per il Consiglio di Amministrazione risulterà vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'EPPI o, in subordine, il più anziano di età.

Articolo 11.9

Qualora tra i primi cinque candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti vi sia più di un iscritto appartenente all'art. 1 comma 2, D.Lgs. 10.2.1996 n. 103, in ottemperanza all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, risulterà eletto solo quello che ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, in ordine, il più anziano di Iscrizione all'EPPI o, in subordine, il più anziano di età.

TITOLO 12 – Risultati elettorali e nomina

Articolo 12.1

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ente chiude il verbale delle operazioni e dispone l'archiviazione presso l'Ente stesso delle schede validamente votate, quelle non utilizzate annullate o contestate nonché l'elenco dei votanti, delle dichiarazioni identificative dei votanti per corrispondenza e il registro dei verbali. Trascorsi novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, di cui al successivo art. 13.1, senza che sia pervenuto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente in carica alcun ricorso, le schede validamente votate, quelle non utilizzate, annullate o contestate potranno essere distrutte.

Articolo 12.2

Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell'Ente, attesta la regolarità della documentazione, procede alla proclamazione ed all'insediamento degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto. Inoltre il Presidente dell'Ente nella seduta di insediamento verifica l'insussistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto.



Articolo 12.3

La proclamazione viene comunicata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 12.4

La proclamazione degli eletti viene altresì resa pubblica mediante comunicazione a ciascun iscritto e mediante affissione del relativo avviso nei locali dell'Ente.

Articolo 12.5

Qualora taluno degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale rinunci all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente al medesimo Collegio elettorale, tenendo presente quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera j) dello Statuto.

Articolo 12.6

Qualora taluno dei componenti il Consiglio di Amministrazione rinunciasse all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sostituzione nominando componente del Consiglio di Amministrazione il primo dei non eletti alla carica facente parte della medesima lista.

Articolo 12.7

I risultati delle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale sono comunicati ai Ministeri Vigilanti.

TITOLO 13 – Ricorsi

Articolo 13.1

Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione in carica il quale decide, in via definitiva, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.